



DELIBERA N. 271/23/CONS

**PARERE ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO IN MERITO AL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DI DE PRETTO EVENTI STORE S.R.L.S. IN MATERIA DI PRATICHE
COMMERCIALI SCORRETTE**

PS/12522

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'8 novembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" (di seguito, Autorità);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*" (di seguito, Codice);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n.434/22/CONS;

VISTA la nota pervenuta in data 12 ottobre 2023 al prot. n. 0260858 dell'Autorità con la quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito, AGCM) ha chiesto, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice, il parere di questa Autorità rispetto a una pratica commerciale della società De Pretto Eventi Store S.r.l.s. (di seguito il Professionista o De Pretto) in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b, del Codice, attiva dal mese di ottobre 2016 operando nel settore del commercio elettronico, attraverso il sito web <https://www.buvdigital.it/> (di seguito, Sito), di prodotti informatici: computeristica, telefonia, fotografia e stampanti, tra i quali *smartphone*, *personal computer* e *notebook*;

VISTA la comunicazione del 13 luglio 2023, di avvio del procedimento istruttorio PS/12522, con la quale AGCM ha reso noto al Professionista che sulla base della segnalazione di un consumatore, e alla luce delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice è emerso che il Professionista applicherebbe ai consumatori, al termine del processo di acquisto *online* sul sito web *buydigital.it*, un sovrapprezzo dell'1,9% in caso di pagamento tramite carta di credito o di debito, in tal modo addebitando ai consumatori spese aggiuntive in relazione all'uso di un determinato strumento di pagamento, comportamento che potrebbe integrare una violazione dell'articolo 62, comma 1, del Codice del Consumo che ha introdotto un divieto generalizzato per i professionisti beneficiari di un pagamento di imporre ai consumatori spese aggiuntive, rispetto al costo del bene/servizio, in relazione all'utilizzo di determinati strumenti di pagamento;

TENUTO CONTO che nella su riportata nota di comunicazione di avvio del procedimento istruttorio PS/12522 AGCM evidenzia che, la circostanza che il Professionista abbia previsto l'addebito di un supplemento pari al 1,90% per acquisti effettuati sul sito *Internet* www.buydigital.it e pagati tramite "carte di credito e debito o sistemi di pagamento innovativi" appare comportare un aggravio economico (*credit card surcharge*) direttamente correlato allo strumento di pagamento prescelto, risultando in contrasto con la richiamata norma posta a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti;

VISTA la documentazione trasmessa dall'AGCM in allegato alla richiesta di parere relativa ai comportamenti del Professionista;

RITENUTO opportuno, anche alla luce del novellato articolo 27, comma 1-bis, del Codice, che il parere sul caso di specie sia reso all'AGCM ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del medesimo Codice, riportando le valutazioni di questa Autorità in relazione all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica;

RILEVATO che la pratica in esame, sulla base della documentazione istruttorie, si riferisce alle comunicazioni e attività attuate dal Professionista tramite *Internet*;

CONSIDERATO che *Internet* è una rete di comunicazione globale, in grado di offrire velocemente all'utente una vasta sequenza di informazioni atte a influenzarne il comportamento;

RILEVATO che, in base a quanto riportato nell'osservatorio sulle comunicazioni di questa Autorità, i dati sull'accesso ai siti/app dei principali operatori evidenziano un numero mensile di utenti unici¹ che si sono collegati a *Internet* nel primo trimestre del 2023 compreso tra 43,8 e 44,0 milioni su base mensile (tra 44,3 e 45,0 milioni nel primo trimestre del 2022), con circa 68 ore e 15 minuti² complessive trascorse, in media, da ciascun utente navigando su *Internet*; di questi, a marzo 2023, 43,0 mln hanno usato Google (43,2 milioni nello stesso mese del 2022), 38,8 mln Meta Platforms (39,2 milioni nello stesso mese del 2022), 35,7 milioni Amazon (34,4 milioni nello stesso mese del 2022). In aggiunta, il numero di utenti unici dei siti/app di *e-commerce* varia, nel primo trimestre del 2023, tra 37,7 e 38,0 mln (tra 36,4 e 37,2 milioni nel primo trimestre del 2022), con una media di 2 ore e 29 minuti³ trascorse da ciascun utente navigando su tali siti/APP di *e-commerce*;

CONSIDERATO che, con riferimento al caso di specie, il mezzo di comunicazione e di acquisto utilizzato, in relazione al servizio offerto dal Professionista tramite *Internet*, risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che sulla base delle informazioni lette nel Sito utilizzato dal Professionista e dei processi di acquisto nello stesso previsti, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate;

RITENUTO, pertanto, che, allo stato della documentazione in atti, nel caso di specie, *Internet* sia strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente

¹ Numero di utenti/persone diverse che hanno visitato qualsiasi contenuto di un sito Web, una categoria, un canale o un'applicazione durante il periodo di riferimento.

² Dato riferito al mese di marzo 2023.

³ Dato riferito al mese di marzo 2023.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto parere a questa Autorità;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

di esprimere parere nei termini di cui in motivazione.

Roma, 8 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba

